Atto d’appello (pag. 73)

* Il cambio di registro nella concezione dell’appello è avvenuto già nel passaggio dal codice del 1865, dove l’appello era configurato come un *novum iudicium,* pur se sul medesimo oggetto, come si può intendere leggendo la normativa di riferimento. In particolare, l’art. 486 si limitava a prevedere che l’appello si proponesse con atto di citazione, nonché che se si impugnavano solo alcuni capi dei quali la sentenza era composta, si doveva intendere che gli altri capi fossero stati accettati.
* A differenza che nel codice di procedura civile del 1865, nel codice del 1942 l’appello si configura piuttosto come una *revisio prioris istantiae* delimitata dalle questioni dedotte dall'appellante (anche incidentale) attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure. Infatti, l’originario art. 342 prevedeva ‹‹L’appello si propone con atto di citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonché le indicazioni prescritte all’art. 163››.
* Già prima della riforma dell’art. 342 ad opera dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, la giurisprudenza sottolineava che l'onere di specificazione dei motivi d'appello esigeva che la manifestazione volitiva dell'appellante, indirizzata a ottenere la suddetta riforma, trovasse un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione (Cass., 6 giugno 1987, n. 4991; Id., 20 settembre 1993, n. 9628). "il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che le sorreggono", per cui è indispensabile "che l'atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione" (sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
* Si riteneva che la specificità dei motivi non richiedesse, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, le sentenze 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze di queste Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299).
* La mancata specificità dei motivi d’appello dava luogo ad una nullità non specificatamente prevista dalla legge. Secondo la Cassazione (Cass. n. 16/2000) ritenne non applicabile al caso di specie l'art. 164, perché la costituzione del convenuto non avrebbe comunque escluso la formazione del giudicato. Tale nullità fu ritenuta da sanzionare "con la pronuncia d'inammissibilità dell'appello proposto, proprio perché il giudice, rilevato il vizio dell'atto, inducente il passaggio in giudicato della sentenza, non può non rilevare che il giudizio d'impugnazione non può giungere alla sua naturale conclusione e cioè al giudizio sulla denunciata ingiustizia della pronuncia impugnata". (Cas., 21 gennaio 2004, n. 967).
* L’art. 342 nella sua nuova formulazione intervenuta nel 2012 ha sostituito a motivi dell’appello “motivazione” e prevede espressamente quale debba essere il contenuto dell’atto di appello a pena di inammissibilità. Al n. 1 viene prevista l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; al n. 2 l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
* Dopo la riforma del 2012 la giurisprudenza di cassazione ha continuato su questa linea interpretativa, richiedendo che nell’atto d’appello "al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il *quantum appellatum* resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass., Sez. un., 27 maggio 2015, n. 10878). Si è specificato che la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sé indice di inammissibilità dell'appello, purché sia articolata in modo da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado (Cass., 16 maggio 2017, n. 11999).
* Vi è stata una sentenza leggermente dissonante della Sezione lavoro che (Cass., 7 settembre 2016, n. 17712), secondo la quale il termine "motivazione dell'appello" usato dal legislatore "è tipicamente proprio del provvedimento giudiziale", per cui gli artt. 342 e 434 esigono oggi la proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto; vi dovrebbero essere, quindi, una "*pars destruens*” della pronuncia oggetto di reclamo e una "*par construens”*, volta ad offrire un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio. Di qui la conclusione secondo cui l'atto di appello deve offrire una "ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice".
* Sul punto sono intervenute le Sezioni unite (Cass. 16 novembre 2017, n. 27199), le quali hanno specificato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". Per cui non incombe alla parte di individuare la soluzione alla specifica questione oggetto di impugnazione.
* La legge delega n. 206/2021 all’art. 1, comma 8, lett. c) ha posto come direttiva al legislatore delegato di prevedere che negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli artt. 342 e 434 c.p.c. le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico.
* Nella Relazione illustrativa si è specificato che la soluzione prescelta cerca di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza e quelle di tutela effettiva, nel rispetto della premessa per cui la chiarezza e sinteticità non debbono mai portare a un’indebita compressione dell’esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa delle parti, e d’altro lato le regole non devono essere intese in modo formalistico, impedendo il raggiungimento dello scopo del processo, che è quello di una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia. Insomma, l’appello deve essere costruito come una critica che indichi le specifiche ragioni del dissenso rispetto alle statuizioni della sentenza che vengono impugnate, senza per appesantire inutilmente l’esposizione o redigere dei veri e propri progetti alternativi di sentenza, nel timore di pregiudizievoli pronunce di inammissibilità.
* L’attuale art. 342 c.p.c. prevede come premessa che per ciascuno dei motivi (al posto di motivazione) si debba indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: mentre la mancanza di specificità è sanzionata, non sembra che altrettanto lo siano la mancanza di chiarezza e sinteticità di per sé, salvo che la tecnica di redazione contraria a tali principi non sia tale da non far comprendere i motivi di appello.
* La norma attualmente prevede che nell’atto di citazione in appello debbano essere contenute tre indicazioni:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice

di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della

decisione impugnata.

* Il capo della decisione è sostituito a «parte del provvedimento che si intende appellare». Cosa si intende per capo? Una decisone su di una domanda, mentre la ricostruzione del fatto o l’interpretazione della legge sarebbero questioni (Boccagna); secondo altra interpretazione ogni decisione su questione o snodo di questione sulla quale vi era contrasto e sul quale il giudice si è andato a pronunciare o ogni questione, di rito o di merito, appartenete alla struttura logica della sentenza impugnata.
* Un’altra questione che si pose nel vigore della vecchia disciplina fu quella della necessità o meno di fornire la prova dei motivi d’appello.
* Una sentenza resa a Sezioni unite dalla Corte di cassazione (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28498) specificò che l'appellante sarebbe tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non sarebbe più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una *revisio* fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne conseguirebbe l’onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, di produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, *ex*, art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare (conforme Cass., 8 febbraio 2013, n. 3033).
* Questa giurisprudenza ritorna sulla necessità che L'[art. 342](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114063&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza) ha stabilito, a sua volta, che l'appello debba contenere "i motivi specifici dell'impugnazione", dicando per ciascuna delle singole questioni soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure.
* Secondo tale ricostruzione, troverebbero così applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., "ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l'appellante, in quanto attore nell'invocata *revisio*, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste".
* Per il rispetto del principio di acquisizione delle prove si afferma la necessità di contrapporre alla facoltà di ritiro del fascicolo di parte con l'imposizione, a carico della parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo, dell'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti consente di far salva la piena attuazione del principio di acquisizione delle prove.
* La sentenza n. 3033 del 2013 precisava altresì che, quando si assume che la prova, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche dalla parte diversa da quella che l'ha prodotta, il principio cosiddetto "di immanenza della prova" va inteso con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti, delle quali, tuttavia, quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado successivo non è esonerata dall'attivarsi perché lo stesso possa concretamente procedere a richiesto riesame.
* Vi è un nuovo intervento delle Sezioni unite nel 2023 le quali innanzitutto ribadiscono che i motivi specifici di impugnazione non costituiscono l'oggetto del giudizio di appello, ma sono il mezzo tramite il quale si individua la parte del rapporto sostanziale devoluta al giudice superiore, nonché le questioni di fatto e di diritto tramite il cui riesame il giudice d'appello conoscerà il rapporto sostanziale (Cass., 16 febbraio 2023, n. 4835).
* Secondo le Sezioni unite, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" porta a considerare che, una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario un documento, lo stesso, in quanto "conosciuto" e perciò definitivamente acquisito alla causa, se sia successivamente ritirato e poi ancora allegato, dalla stessa parte che se ne fosse originariamente avvalsa o da altra parte, non può considerarsi "nuovo", né in primo grado, agli effetti delle preclusioni istruttorie, né in appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., né nel giudizio in cassazione, con riguardo al divieto di cui all'art. 372 c.p.c..
* Se l'acquisizione della valenza probatoria del documento esibito (ovvero la sua natura di fonte di conoscenza per il giudice e di fissazione formale della verità legale circa l'esistenza o l'inesistenza dei fatti controversi) non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, essa neppure può dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo abbia inizialmente prodotto.
* Affinché il fatto dimostrato dal documento prodotto in primo grado possa essere compreso nell'attività logica del giudice dell'appello e nella sentenza che ne deriva, esso non va, dunque, nuovamente "provato" dalla parte che ne invochi il riesame, quanto allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo.
* Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.